

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ALAASSICURAZIONI.IT

Ricorrente: ALA ASSICURAZIONI S.P.A.
Rappresentata dall'avv. Maurizio Ruschetta

Resistente: MASSIMO SALLUSTRI

Collegio (unipersonale): avv. Paolo Curti

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 14 febbraio 2011, ALA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Milano, via Porro Lambertenghi n. 7, in persona dell'Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante Dott.ssa Paola Canfora, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Maurizio Ruschetta, in forza di procura allegata al ricorso, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT, assegnato al sig. MASSIMO SALLUSTRI.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio ALAASSICURAZIONI.IT è stato assegnato al sig. MASSIMO SALLUSTRI l'8 luglio 2010;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.alaassicurazioni.it* viene visualizzata una pagina web, con la scritta Ala Assicurazioni, che offre varie soluzioni assicurative per auto, moto e casa; vi sono poi le sezioni Consulenti professionali, In caso di incidente, My Ala, Contatti, Le nostre sedi e Servizi on-line e i link Chi siamo e Assistenza.

Il 21 febbraio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale e di posta elettronica del sig. MASSIMO SALLUSTRI risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. L'e-mail al Registrante ritornava indietro con messaggio di errore. Il plico veniva ritirato in data 28 febbraio 2011.

Il 2 marzo 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico

risultava essere stato recapitato il 28 febbraio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 25 marzo 2011. Anche tale e-mail al Registrante ritornava indietro con messaggio di errore.

Scaduto il termine per la presentazione di repliche senza che alcuna comunicazione pervenisse alla Segreteria, si provvedeva a incaricare l'avv. Paolo Curti della decisione relativa alla procedura, che accettava l'incarico il giorno 29 marzo 2011. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno seguente. Anche tale e-mail al Registrante ritornava indietro con messaggio di errore.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente ALA ASSICURAZIONI S.p.A. afferma:

- di essere una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni in Italia.
 - di essere titolare dei seguenti marchi registrati:
 1. marchio italiano ALAASSICURAZIONI, depositato il 12 novembre 2003 al n. MI2003C011171
 2. marchio italiano figurativo ALA ASSICURAZIONI depositato il 18 febbraio 2004 al n. MI2004C001491
- nonchè dei seguenti nomi a dominio:
1. ala-assicurazioni.it
 2. ala-assicurazioni.biz
- che i prodotti del Ricorrente sono oggetto di pubblicità su riviste specializzate in connessione col marchio ALA ASSICURAZIONI
 - di avere rilevato la presenza del sito internet legato al nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT relativo ad una omonima società di assicurazioni
 - che l'ISVAP, Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito "ISVAP") ha rilevato, a mezzo di un comunicato stampa in data 08/11/2010 che l'assegnataria del nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT non risulta autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni in Italia. Nel comunicato si precisava altresì che la sedicente società facente capo al sito ALAASSICURAZIONI.IT nulla aveva a che fare con la Ricorrente

- che la notizia relativa al comunicato ISVAP era stata riportata sulla stampa
- che il nome di dominio ALAASSICURAZIONI.IT è identico e si può confondere con la denominazione sociale ALA ASSICURAZIONI S.p.A. e con i marchi ALA ASSICURAZIONI e ALAASSICURAZIONI della Ricorrente che sono altresì dotati di notorietà in virtù di un intenso uso pubblicitario
- che il Resistente non ha il diritto di utilizzare il nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT, in quanto pubblicizza servizi di carattere assicurativo senza essere autorizzato dall'ISVAP e violando i diritti della Ricorrente, provocando altresì uno sviamento di clientela
- che il Resistente utilizza il nome a dominio in mala fede in quanto si è accaparrato lo stesso allo scopo di sfruttare la visibilità e la notorietà del marchio della Ricorrente, creando presso il pubblico dei consumatori un pericolo di confusione tra l'attività della Ricorrente e quella pubblicizzata sul sito del Resistente. Inoltre, al momento della registrazione, il Resistente non poteva non conoscere il marchio ALA ASSICURAZIONI
- che, nel caso *de quo*, ci si trova di fronte ad un caso di "typosquatting".

Conclude la Ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione del Resistente

Il Resistente non ha depositato alcuna replica, pur avendo ricevuto, via raccomandata, il ricorso e i relativi documenti allegati dal Ricorrente.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con "...*un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...*".

Con riferimento al tema della identità e confondibilità del nome a dominio, si rileva che la Ricorrente ALA ASSICURAZIONI S.p.A. deduce e documenta di essere titolare di due marchi italiani e precisamente il marchio ALAASSICURAZIONI e il marchio figurativo ALA ASSICURAZIONI. Sulla base della documentazione in atti, la Ricorrente dimostra di vantare un diritto anteriore sul nome ALA ASSICURAZIONI. Difatti, la Ricorrente vanta sul nome suddetto diritti che risalgono al 2003 (deposito del

marchio ALAASSICURAZIONI, domanda n. MI2003C011171), mentre la registrazione del nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT da parte del Resistente, risale al 2010. E' altrettanto provato in atti ed evidente che il marchio ALA ASSICURAZIONI - e ancor di più il marchio ALAASSICURAZIONI - sono identici al nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT. Risulta dunque provata la sussistenza del requisito della identità e confondibilità del nome a dominio con i marchi della Ricorrente.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Il Ricorrente fornisce altresì elementi a sostegno dell'assenza di diritti o legittimi interessi sul nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT da parte del Resistente, con la produzione in atti del comunicato ISVAP, peraltro anche commentato sulla stampa, che dà atto della presenza sul territorio italiano di una sedicente società Ala Assicurazioni. In particolare, il comunicato dell'8 novembre 2010 precisa che *“nella zona di Napoli sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, riportanti la denominazione ed il logo di Ala Assicurazioni con sede legale e direzione in Austria, sede italiana in Roma, Via Settecamini 106 e sito Internet alaassicurazioni.it, la quale non è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano”*. Aggiunge inoltre l'ISVAP che la suddetta denominazione sociale *“è del tutto simile a quella di una compagnia italiana autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni in Italia, Ala Assicurazioni S.p.A. ed avente sede legale in Milano – Via Porro Lambertenghi n. 7 e sito Internet www.ala-assicurazioni.it”*.

Dal che emerge, con evidenza che il sedicente soggetto Ala Assicurazioni che pubblicizzava i propri servizi assicurativi in connessione con il nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT, non solo nulla ha a che fare con il Ricorrente ma, evidentemente, ha scientemente deciso di *“assumerne le sembianze”* attraverso l'utilizzo illegittimo dei segni distintivi della Ricorrente, sui quali non vanta alcun diritto.

Correlativamente si rileva che, non avendo il Resistente depositato alcuna replica, quest'ultimo non ha dimostrato la sussistenza di alcun diritto in relazione al nome a

dominio contestato, come era suo preciso onere.

Da quanto sopra risulta, pertanto che il Resistente non vanta diritti o legittimi interessi sul nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

Il requisito dell'utilizzo in malafede del nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT da parte del Resistente, deriva, come logica conseguenza, dal punto che precede e, in particolare, dal comunicato dell'ISVAP prodotto in atti. Difatti, il Sig. MASSIMO SALLUSTRI ha registrato il nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT che è identico ai marchi della ricorrente - ed anche alla denominazione sociale - allo scopo di condurre l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa sfruttando illegittimamente il nome ALA ASSICURAZIONI sul quale non vanta alcun diritto e, in ogni caso, non ha provato in atti di vantarne alcuno. Inoltre, da quanto sopra, si desume altresì la sussistenza della malafede al momento della registrazione, visto che il Resistente ha deciso di sfruttare l'identità del marchio ALAASSICURAZIONI della Ricorrente, nel nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT che, evidentemente ha scelto perché lo conosceva al momento della registrazione. Dal che si deduce, come logica conseguenza che la registrazione è stata effettuata dalla Resistente all'evidente scopo di accreditarsi a costo zero sul mercato dei servizi assicurativi per approfittare della confusione al fine di sviare la clientela di ALA ASSICURAZIONI S.p.A.

Considerato quanto sopra, la Ricorrente ha provato la sussistenza del requisito della malafede da parte del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in contestazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio ALAASSICURAZIONI.IT alla società ALA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Milano, Via Porro Lambertenghi n. 7.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 12 aprile 2011

avv. Paolo Curti